



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare**

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento, dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di piano del consumatore presentata dal Sig. **Intrieri Vittorio, nato a Rose (CS) il 26.10.1964, residente in Rende, alla via Guglielmo Marconi, 37;**

esaminata la relazione con attestazione di fattibilità presentata da parte del professionista nominato dal Tribunale, dott.ssa Chiara Bertero;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Rende (CS);

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore:

- non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- risulta aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12-bis l. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;

esaminata la proposta e la relazione allegata che consente *prima facie* di sussumere la figura del ricorrente nella qualifica di consumatore e quindi di ritenere ammissibile l'accesso allo strumento prescelto del piano del consumatore;

constatato che la proposta prevede la durata del piano in anni sette e mesi otto, per un totale di 92 rate e la soddisfazione dei creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- la soddisfazione integrale dei creditori in prededuzione;
- il pagamento del 30% dei creditori chirografari.



Ravvisate *prima facie* la meritevolezza del creditore¹ e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del rilievo che il ricorrente non risulta intestatario di beni immobili;

ritenuto quindi poter fissare udienza di omologa del piano, sottoponendo lo stesso previamente ai creditori;

- concedere termine ai creditori per costituirsi e/o esprimere il proprio parere in ordine al piano come proposto a seguito delle modifiche che verranno apportate, entro dieci giorni prima dell'udienza;

- fissare udienza per l'esame sull'omologa del piano, così come verrà rideterminato;

- onerare il professionista gestore della crisi di portare a conoscenza del giudice e della parte, entro 5 giorni prima dell'udienza, eventuali osservazioni comunque pervenute dai creditori;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno 2 marzo 2023 ore 10:00;

ORDINA

che la proposta, attualizzata dal professionista, gestore della crisi, alla luce del tempo trascorso dalla sua presentazione ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L.3/2012 a cura del medesimo professionista a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il termine del 1.2.2023;

- che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 1.2. 2023;

- che il professionista si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al giudice con deposito in PCT;

- che il medesimo, entro il 25.2.2023, dia evidenza di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

DISPONE

- che fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

¹ A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alla perdita del lavoro della moglie ed alle spese mediche necessarie alle cure del figlio, per disturbi della personalità, per come documentato in atti.



Si comunichi a cura della cancelleria al professionista gestore della crisi, dott. ssa Chiara Bertero e al ricorrente, con avv. Mariafrancesca Ciardullo.

Cosenza, 14.12.2022

Il giudice
dott.ssa Francesca Familiari

